

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2015
307/2015/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ESSENZIALI NELLA
DISPONIBILITÀ DI ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 25 giugno 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 577/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 577/2013/R/eel);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 20 marzo 2015, n. 1532 (di seguito: sentenza del Consiglio di Stato 1532/2015);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), datata 25 luglio 2013 – protocollo Autorità n. 26365 del 29 luglio 2013 – (di seguito: prima comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 9 agosto 2013 – protocollo Autorità n. 28157, del 19 agosto 2013 – (di seguito: seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna), datata 9 dicembre 2013 - protocollo Autorità n. 39560, del 12 dicembre 2013 (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, datata 11 dicembre 2014 - protocollo Autorità n. 37883, del 29 dicembre 2014 (di seguito: seconda comunicazione Terna);

- la comunicazione di Terna, datata 2 aprile 2015 - protocollo Autorità n. 11025, del 2 aprile 2015 (di seguito: terza comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: DMEG), datata 25 maggio 2015 – protocollo Autorità n. 16514, del 25 maggio 2015 (di seguito: lettera DMEG);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 12 giugno 2015 – protocollo Autorità n. 18192, del 12 giugno 2015 (di seguito: terza comunicazione ENEL PRODUZIONE);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, datata 18 giugno 2015 – protocollo Autorità n. 18758, del 18 giugno 2015 (di seguito: quarta comunicazione ENEL PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti (di seguito anche: Corrispettivo); e che il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato;
- gli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis di ENEL PRODUZIONE sono stati ammessi al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2012, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime di reintegrazione; e che, secondo quanto stabilito dal comma 65.28, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione ENEL PRODUZIONE, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il Corrispettivo per l'anno 2012, in relazione agli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis; e che, con la terza e la quarta comunicazione, ENEL PRODUZIONE ha fornito, all'Autorità, le informazioni integrative richieste con la lettera DMEG;
- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL PRODUZIONE è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati alle istanze medesime in ogni aspetto significativo;
- ai sensi della deliberazione 577/2013/R/eel, Terna ha riconosciuto un acconto del Corrispettivo agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione;

- il comma 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alle disposizioni della deliberazione 111/06 in materia di impianti essenziali;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione (di seguito: Relazione) sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL PRODUZIONE nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina dell'omonimo regime di remunerazione;
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- per quanto attiene alla componente del costo variabile riconosciuto a copertura degli oneri di dispacciamento, di cui al comma 64.11, lettera b) (di seguito: componente dispacciamento), gli importi indicati da Terna nella Relazione sono stati elaborati prima che, con la sentenza del Consiglio di Stato 1532/2015, si concludesse, in via definitiva, un contenzioso promosso avverso alcuni interventi dell'Autorità sulla disciplina generale degli sbilanciamenti elettrici; detti interventi sono stati annullati dalla citata sentenza;
- la vigente disciplina del regime di reintegrazione, al comma 65.22, prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno rilevante risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti rispetto a quello cui si riferisce il Corrispettivo;
- con la prima e la terza comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per l'anno 2012; con riferimento all'impianto Porto Empedocle, Terna ha:
 - segnalato l'istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE alla stessa Terna, volta a tenere conto, nel calcolo delle indisponibilità, della limitazione di potenza cui l'impianto è stato soggetto nell'anno 2012 per rispettare specifici vincoli ambientali;
 - presentato i dati sulle indisponibilità sia nella versione che ipotizza l'accoglimento della citata istanza, sia nella versione che ne assume il rigetto.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 65.29 prevede, tra l'altro, che l'utente del dispacciamento, rispetto a una o più unità di produzione nella propria disponibilità, può richiedere, all'Autorità, che siano modificati i valori standard di una o più variabili che hanno contribuito a determinare i costi variabili riconosciuti; nell'esercizio di questa facoltà, che è

limitata ad aspetti non prevedibili prima dell'inizio dell'anno cui si riferisce il corrispettivo da determinare, l'utente è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;

- con la prima comunicazione, ENEL PRODUZIONE ha esercitato la facoltà descritta al precedente alinea, avanzando un'istanza motivata per la modifica del valore di una componente del costo variabile riconosciuto relativo a una delle unità essenziali per l'anno 2012 nella sua disponibilità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ai fini della determinazione del Corrispettivo degli impianti essenziali per l'anno 2012 nella disponibilità di ENEL PRODUZIONE, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) gli acconti del Corrispettivo *ex* comma 65.4, lett. f), dato che l'istanza di ENEL PRODUZIONE, essendo stata elaborata prima della deliberazione 577/2013/R/eel, non considera l'acconto riconosciuto da Terna ai sensi del suddetto provvedimento;
 - b) i ricavi figurativi per assenza di offerte, *ex* commi 65.3.1 e 65.4, lett. g);
 - c) i ricavi figurativi derivanti dall'applicazione dei criteri di valorizzazione delle offerte per quantità non indispensabili, *ex* commi 65.3 e 65.3.2;
 - d) i proventi dovuti al riconoscimento dei corrispettivi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - e) i ricavi da certificati verdi riconosciuti a fronte di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - f) le componenti del costo variabile riconosciuto, fatto salvo quanto specificato *infra* ed evidenziando che gli importi del costo variabile riconosciuto indicati da Terna nella Relazione non tengono conto né dell'istanza avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione omonima, né degli effetti della successiva sentenza del Consiglio di Stato 1532/2015;
- escludere dal calcolo dei Corrispettivi:
 - le sopravvenienze attive e passive, in quanto attengono a partite economiche che non risultano di competenza dell'anno in esame;
 - le minusvalenze da cessione cespiti, poiché il criterio di determinazione della componente dei costi fissi relativa al capitale investito è fondato sul costo storico originario dei cespiti e sull'effettiva partecipazione degli stessi al ciclo produttivo, prescindendo dalle eventuali minusvalenze o plusvalenze derivanti dalle cessioni delle immobilizzazioni;
 - gli accantonamenti al fondo per rischi e oneri che l'utente ha effettuato esclusivamente in applicazione dei principi generali sulla redazione del bilancio civilistico, poiché posti in essere a fronte di oneri incerti non ancora effettivamente sostenuti;
- per la determinazione del Corrispettivo, includere:
 - gli utilizzi - relativi all'anno 2012 - del fondo per rischi e oneri, per tenere conto del fatto che, da un lato, nell'anno di manifestazione dell'utilizzo non viene

- rilevato alcun onere a livello di contabilità generale e che, dall'altro lato, come evidenziato al precedente alinea, le componenti negative di reddito (accantonamenti) che contribuiscono ad alimentare il fondo sono in linea di principio escluse dal novero dei costi riconosciuti in sede di reintegrazione;
- i proventi derivanti dalle convenzioni sottoscritte ai sensi del provvedimento CIP 6/1992;
 - gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni tra i ricavi conseguiti, qualora i costi riconosciuti siano al lordo degli oneri capitalizzati;
 - ridurre i costi fissi rilevanti per il Corrispettivo laddove si siano verificate le condizioni previste dal comma 65.22 in tema di indisponibilità e, nel caso dell'impianto Porto Empedocle, applicare i dati sulle indisponibilità che tengono conto dell'istanza che ENEL PRODUZIONE ha presentato a Terna, in modo da considerare i vincoli ambientali segnalati dall'utente;
 - per i cespiti che risultano soggetti ad ammortamento per una parte dell'anno, imputare, tra i costi fissi riconosciuti, una quota della componente a copertura dell'ammortamento e della remunerazione del capitale, definita in proporzione al numero di mesi di ammortamento nell'anno considerato.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza motivata avanzata da ENEL PRODUZIONE con la prima comunicazione omonima;
- prevedere che Terna determini e – previa informativa all'Autorità – riconosca, a ENEL PRODUZIONE, l'incremento del Corrispettivo derivante dall'accoglimento dell'istanza citata al precedente alinea;
- che, qualora, in conseguenza del sopra richiamato annullamento degli interventi dell'Autorità in tema di sbilanciamenti elettrici, gli importi della componente dispacciamento delle unità essenziali oggetto del presente provvedimento risultassero differenti rispetto a quelli sottesi agli importi delle voci del margine di contribuzione indicati nella Relazione, Terna proceda al conguaglio del Corrispettivo per ciascuna delle menzionate unità

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e in relazione agli impianti Augusta, Bari, Porto Empedocle e Sulcis, il Corrispettivo per l'anno 2012, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di accogliere, per l'anno 2012, l'istanza motivata che ENEL PRODUZIONE ha avanzato, con la prima comunicazione omonima, in relazione a una componente del costo variabile riconosciuto di una delle sue unità essenziali, il cui importo aggiornato è riportato nell'Allegato A;

3. di stabilire che Terna determini l'incremento del Corrispettivo derivante dall'accoglimento dell'istanza citata al punto 2 e, previa informativa all'Autorità, riconosca l'incremento medesimo a ENEL PRODUZIONE;
4. di prevedere che, qualora, in conseguenza dell'annullamento degli interventi dell'Autorità in tema di disciplina degli sbilanciamenti, richiamato in motivazione, gli importi della componente dispacciamento delle unità essenziali oggetto del presente provvedimento risultassero differenti rispetto a quelli sottesi agli importi delle voci del margine di contribuzione indicati nella Relazione, Terna proceda al conguaglio dei Corrispettivi, previa informativa all'Autorità;
5. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
6. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto 1, entro il 31 luglio 2015;
7. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

25 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni